

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE (ASUR)

CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il giorno 27 del mese di Luglio dell'anno 2020, presso la sede legale di ASUR Marche in Via Oberdan 2 - 60122 - Ancona,

Premesso

- che la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona è assolta dalla Dr.ssa Nadia Storti nominata con DGRM n. 1424 del 18 novembre 2019;
- che il predetto Direttore Generale, con Determina n.373/ASURDG del 27/07/2020, ha nominato il Dr. Pierluigi Gigliucci quale Direttore Amministrativo di ASUR Marche;
- che il Dr. Pierluigi Gigliucci ha accettato la nomina e ha contestualmente dichiarato la insussistenza, a suo carico, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante dichiarazione formale, con dichiarazione acquisita al protocollo n. 29866 del 20/07/2020 e depositata agli atti del fascicolo;
- che l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, detta norme in ordine al contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
- Che con DGR 759/2020 la Giunta Regionale Marche ha approvato il nuovo schema di contratto dei Direttori sanitari e amministrativi delle marche

Tutto ciò premesso

tra i Signori:

Dr.ssa Nadia Storti nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], C.F. [REDACTED], di seguito denominato Direttore Generale, la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (P.IVA N. 02175860424) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

e

il Dott. Pierluigi Gigliucci, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], in [REDACTED], [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] di seguito denominato Direttore Amministrativo



si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Conferimento e durata

Il direttore generale dell'Azienda conferisce al Dr. Pierluigi Gigliucci, il quale accetta, l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.

L'incarico decorre dal 31/07/2020, ha durata di tre anni e termina il 30/07/2023.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Tali funzioni includono quelle che il direttore amministrativo sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale. Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi e agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

Il professionista si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla direzione generale.

Il professionista risponde alla direzione generale dell'Azienda del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

L'Azienda allega al contratto gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza assegnati al professionista.

Art. 3

Obblighi del direttore amministrativo

L'incarico di direttore amministrativo è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, pertanto il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Previa autorizzazione della direzione generale, al professionista è consentito lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente correlate al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, il professionista deve comunicare all'ordine competente la sospensione dell'attività professionale per la durata dell'incarico.

In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete e a non divulgare né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili.

Art. 4

Trattamento economico

Al direttore amministrativo spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di Euro 124.000,00 (Centotrentaquattromila/00), pari all'80 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'Azienda.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 865, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il 30 per cento dell'indennità di risultato è correlato all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e sul debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'azienda registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'azienda registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.



Art. 5 Verifica

La direzione generale dell'Azienda effettua annualmente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori sanitari e amministrativi, da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Art. 6 Recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Azienda, al professionista è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo, escluso compenso integrativo.

In caso di recesso anticipato del professionista, gli sono corrisposte esclusivamente le quote di compenso relative al periodo di lavoro effettivamente prestato. Ove il termine di preavviso non sia rispettato, il compenso dovuto è decurtato nella misura spettante per il periodo di attività corrispondente al mancato preavviso.

Il presente articolo è applicabile nei termini stabiliti al punto 5 del dispositivo della Determina n. 373/ASURDG del 27/07/2020 di conferimento dell'incarico.

Art. 7 Decadenza

Il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza dall'incarico del direttore amministrativo qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

La decadenza automatica dall'incarico ha luogo in caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro quindici giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto medesimo.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del professionista, della comunicazione scritta del direttore generale dell'Azienda, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al professionista alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 9 Garanzie e tutele

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del professionista, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il professionista da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Al professionista è consentito nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previo gradimento dell'Azienda e con oneri interamente a carico dell'interessato. In tale ipotesi, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, nel rispetto dei parametri minimi forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il professionista di nominare un proprio legale di fiducia anche senza il previo gradimento dell'Azienda, con oneri interamente a proprio carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del professionista accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del professionista, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla vigente disciplina che regola gli incarichi di vertice degli enti del Servizio amministrativo regionale.

Art. 11 Bolli e registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile

1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente.


Art. 12
Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Ancona Li 27/07/2020


Il Direttore Generale ASUR

Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo ASUR

Dr. Pierluigi Gigliucci



Sono approvati espressamente ex articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli, 4, 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale ASUR

Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo ASUR

Dr. Pierluigi Gigliucci

